

Sentenza n. 548/2008

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione lavoro

il giudice, dott.ssa Paola Mazzeo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn. 165 1/04, 1652/04 e 1653/04 R.a.c.l., promosse rispettivamente da ***** , ***** e ***** , elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv.ssa Rosalia Pacifico che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso

- ricorrenti-

nei confronti di

Università degli studi di Cagliari in persona del Rettore in carica, domiciliata ex lege in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa

- resistente-

Conclusioni: come in ricorso ed in memoria di costituzione.

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi depositati il 9 aprile 2004, ***** , ***** e ***** esponevano di essere dipendenti dell'Università di Cagliari, in servizio presso il policlinico universitario; precisavano di essere stati inquadrati inizialmente nella 6a qualifica funzionale in quanto collaboratori professionali — tecnici di laboratorio, di essere poi passati alla 7a ed infine, con l'entrata in vigore del contratto collettivo del compatto università 1998/2001 e la conseguente riclassificazione del personale, di essere stati inquadrati in area C; nel 2002 avevano superato una selezione a seguito della quale avevano conseguito l'inquadramento nell'area D, posizione economica D1, con decorrenza dal 30 dicembre 2002.

Pur godendo dell'indennità di equiparazione rispetto alle corrispondenti qualifiche del compatto sanità, prevista dall'art. 31 d.p.r. n. 761/1979, lamentavano che tale indennità non era stata adeguata al nuovo inquadramento conseguito, nonostante la previsione in tal senso dell'art. 51 comma IV del suddetto Ccnl, e nonostante che l'Università, con apposite delibere del Consiglio di amministrazione, avesse approvato le tabelle di equiparazione previste dall' art. 31 d.p.r. n. 761/1979, in base alle quali essi avrebbero avuto diritto all'equiparazione economica con i dirigenti del comparto sanità, o comunque i dipendenti provenienti dall'ex 9a qualifica funzionale; equiparazione che, peraltro, l'amministrazione aveva già riconosciuto ad altri dipendenti che si trovavano in posizione analoga.

Spiegavano che il fondamento dell'indennità di equiparazione, in base alla legislazione che l'aveva istituita, era quello di assicurare un trattamento paritario tra coloro che svolgevano funzioni di

assistenza sanitaria alle dipendenze delle università e coloro che svolgevano i medesimi compiti alle dipendenze delle Asl o degli enti ospedalieri; sottolineavano che tale equiparazione operava automaticamente, senza cioè che potesse riconoscersi alcuna discrezionalità in capo alle rispettive amministrazioni, come del resto aveva stabilito in più occasioni la giurisprudenza amministrativa.

Avendo inutilmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, i ricorrenti convenivano in giudizio l'Università per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione dell'indennità in questione rapportata al trattamento economico previsto, appunto, per i dirigenti del servizio sanitario nazionale provenienti dalla ex 9a q.f., ivi comprese le indennità di cui agli artt. 3, e 5 del relativo contratto collettivo, chiedevano inoltre la condanna dell'ente a corrispondere loro i ratei maturati dal 31 dicembre 2002.

Costituitasi, l'Università di Cagliari contestava le domande.

Non negava, invero, che il 9 novembre 1982 il governo aveva approvato un decreto interministeriale contenente, tra l'altro, all'allegato "D", la tabella di equiparazione tra il personale del servizio sanitario nazionale e quello universitario operanti entrambi nell'assistenza sanitaria, tabella prevista dall'art. 31 d.p.r. n. 761/1979; in base a tale previsione, difatti, i ricorrenti godevano regolarmente dell'indennità di equiparazione. Tuttavia, quanto ai criteri con cui effettuare la comparazione faceva presente che il d.lg. n. 502/1992 aveva ridisciplinato la materia ed infatti era stato adottato un ulteriore decreto interministeriale (31 luglio 1997) che demandava ad apposite "linee guida" concordate tra il ministero della sanità, quello della ricerca scientifica e quello del tesoro; in attesa della fissazione di tali linee guida, i direttori generali delle aziende potevano corrispondere solo anticipi sull'indennità di equiparazione, da conguagliare successivamente in positivo od in negativo. Successivamente, peraltro, la disciplina era mutata nuovamente, perché ai sensi del d.lg. n. 229/1999 e del d.lg. n. 517/1999 era stato adottato il decreto interministeriale 24 maggio 2001 contenente le "linee guida" in materia di convenzioni tra le regioni e le università per lo svolgimento delle attività assistenziali; in attesa dell'attuazione del nuovo sistema, doveva continuare a ritenersi operante il regime dettato dall'art. 51 del Ccnl del compatto università per il quadriennio 1998/2001: esso stabiliva che entro un anno dalla sua stipulazione le parti contraenti avrebbero dovuto adottare una tabella nazionale di corrispondenza tra le figure professionali previste da tale Ccnl e quelle previste dalla contrattazione collettiva del comparto sanità; nell'attesa dell'adozione di tale tabella era prevista la corresponsione dell'indennità in parola, ai sensi dell' art. 31 d.p.r. 761/1979 "con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le con le figure del personale del servizio sanitario nazionale". Era poi stato stipulato, in data 29 luglio 2004, il rinnovo contrattuale del comparto Università, contenente un'apposita disposizione - l' art. 28 in materia di personale operante presso le aziende ospedaliere universitarie

- che conteneva finalmente, tra le altre cose, la tabella di equiparazione; tale contratto, tuttavia, non aveva ancora ottenuto il visto di registrazione della Corte dei Conti.

Contestava in ogni caso che potesse essere riconosciuto ai ricorrenti l'equiparazione rispetto al personale dirigente della sanità, in quanto privi dei titoli abilitanti ossia la laurea, la specializzazione e l'iscrizione in un albo professionale. In particolare, l'equiparazione del loro trattamento economico non poteva giungere a ricomprendere l'indennità di cui all'art. 5 comma III del Ccnl della dirigenza sanitaria.

Deduceva l'irrelevanza del fatto che ad altri dipendenti fosse stata concesso il richiesto l'adeguamento dell'indennità di equiparazione, data la peculiarità della posizione di questi ultimi.

Concludeva per il rigetto del ricorso.

Alla prima udienza di trattazione le cause venivano riunite, stante l'identità di questioni.

Venivano poi istruite mediante produzione di documenti. All'udienza dell'11 marzo 2008 venivano decise come da dispositivo, ritualmente letto.

Motivi della decisione

Le domande sono fondate.

La tabella di equiparazione adottata dall'Università degli studi di Cagliari con la delibera del Consiglio di amministrazione 16 dicembre 1999 (doc. 10 di parte ricorrente) prevede effettivamente che, ai fini del trattamento economico, al profilo di "collaboratore tecnico non medico" corrisponde quello di dirigente di 1° livello del ruolo sanitario (ex livello 9°).

L'evoluzione normativa e contrattuale descritta da parte resistente non ha inciso sul diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di equiparazione nella misura risultante da tale corrispondenza. Difatti, nessuna fonte normativa o contrattuale ha previsto l'abolizione del decreto 9 novembre 1982 allegato D, su cui i ricorrenti fondano la loro pretesa; il decreto interministeriale 31 luglio 1997, invero, lasciava libere le università di continuare ad applicare sia pure provvisoriamente, in attesa cioè dell'adozione delle "linee guida" in materia — tale decreto, eventualmente recepito in proprie deliberazioni — come nel caso in esame, cfr. delibera già citata del consiglio di amministrazione 16 dicembre 1999 e decreto rettorale 29 aprile 2005, prodotto da parte ricorrente all'udienza del 21 febbraio 2006.

A sua volta, l'art. 51 del Ccnl comparto università stipulato il 9 agosto 2000, pur prevedendo al comma II l'adozione entro dodici mesi - sempre in sede contrattuale di "una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal presente Ccnl e quelle previste dal Ccnl del comparto sanità", al comma IV non pare aver previsto il "congelamento" delle indennità di equiparazione già in pagamento, come ritiene parte resistente, ma sembra voler dire invece proprio

che continuano ad applicarsi le tabelle già adottate: difatti l'espressione "collocazioni professionali in essere" pare riferirsi alla classificazione del personale in vigore nei due contratti collettivi di riferimento, ma tenendo conto degli eventuali passaggi del singolo dipendente ad inquadramenti superiori, come nel caso in esame; ad opinare diversamente, si verrebbe a negare a tali dipendenti la tutela cui è finalizzato l'art. 31 d.p.r. n. 761/1979, richiamato espressamente dall'art. 51 in esame, tutela consistente appunto nell'equiparazione economica al corrispondente personale del servizio sanitario nazionale per ragioni di identità delle funzioni assistenziali svolte.

Ciò non significa, naturalmente, che l'art. 51 in questione non abbia apportato alcuna innovazione: la previsione di nuove tabelle di equiparazione è stata introdotta, come si legge al comma I, "al fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale" e di "tener conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie". Fatto sta che le nuove tabelle sono state adottate solo con il rinnovo contrattuale per il quadriennio normativo 2002/2005, ed in particolare all'art. 28.

Ma tali tabelle — che prevedono l'equiparazione dei tecnici di laboratorio biomedico, come i ricorrenti, ai dipendenti di Area D del comparto sanità — non possono incidere sui diritti acquisiti precedentemente; difatti il comma VI dell'art. 28 prevede che "sono fatte salve... le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle aziende ospedaliere universitarie alla data di entrata in vigore del presente Ccnl"; entrata in vigore che risale al 27 febbraio 2005, ossia dopo che i ricorrenti avevano conseguito la qualifica di tecnici di laboratorio biomedico, ciò che pacificamente è avvenuto con decreto dirigenziale n. 745/2002 con decorrenza dal 30 dicembre 2002 (cfr. pag. 5 della memoria di costituzione).

Non può quindi negarsi loro il diritto all'equiparazione economica prevista dalle tabelle in vigore presso l'Università di Cagliari all'epoca in cui hanno conseguito la suddetta qualifica, tabelle che, come si è già detto, fanno corrispondere al profilo di "collaboratore tecnico non medico" quello di dirigente di 1° livello del ruolo sanitario (ex livello 9°). Conseguentemente è illegittimo, e va disapplicato ai sensi dell'art. 63 comma I d.lg. n. 165/2001, il decreto rettorale del 30 giugno 2006 con cui i ricorrenti sono stati equiparati ai fini economici ai dipendenti di area D del comparto sanità (prodotto da parte ricorrente all'udienza del 20 ottobre 2006).

Va conclusivamente dichiarato il diritto di *****, ***** e ***** a percepire l'indennità di equiparazione rispetto all'integrale trattamento economico dei suddetti dirigenti di 1° livello, con decorrenza dal 30 dicembre 2002 (per mero errore materiale nel dispositivo letto in udienza per ***** si è fissata tale decorrenza al 1° luglio 1998). Inoltre l'ente convenuto deve essere condannato a pagare ai ricorrenti le differenze rispetto all'indennità di equiparazione percepita dalla suddetta data. Quanto agli accessori del credito, l'art. 22 comma 36 legge n. 724/1994 ha vietato, per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, il cumulo di rivalutazione

monetaria ed interessi legali. Pertanto sulle suddette differenze l'Università è tenuta a pagare solo quello, tra i due accessori, che risulterà di importo maggiore.

Nonostante la soccombenza dell'amministrazione convenuta, si reputa giustificato, in considerazione della particolarità e complessità della controversia, compensare per metà le spese di giudizio e condannare l'Università a rifondere solo la restante metà in favore dei ricorrenti, liquidata come in dispositivo e con l'aggiunta delle quote previste dalla legge a titolo di Iva e Cpf.

P.Q.M.

il giudice

dichiara il diritto di *****, ***** e ***** a percepire l'indennità di equiparazione rispetto alla retribuzione spettante ai dirigenti non medici del Servizio sanitario nazionale ex 9° livello, con decorrenza dal 30 dicembre 2002 per ***** e *****, e dal 30 dicembre 2002 per *****;

condanna l'Università degli studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante, a pagare ai ricorrenti i ratei maturati dell'indennità maturati dalle suddette date, con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria secondo Istat se di importo maggiore) dalle singole scadenze al saldo;

compensa per metà le spese di giudizio e condanna parte resistente alla rifusione della restante metà in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 500 per ciascuno, oltre a Iva e Cpf.

Cagliari, 11 marzo 2008

Il Giudice